

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Pergine Valsugana ed il Comune di Baselga di Pinè per l'estensione dell'area di utenza nidi d'infanzia del Comune di Pergine Valsugana ai residenti del Comune di Baselga di Pinè.

In esecuzione delle deliberazioni n. 40 dd. 7 luglio 2021 del Consiglio Comunale di Pergine Valsugana e n. 36 dd. 26 agosto 2021 del Consiglio Comunale di Baselga di Pinè fra:

- Roberto Oss Emer, Sindaco del Comune di Pergine Valsugana, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale – cod. fisc. 00339190225, a ciò autorizzato con deliberazione giuntale n. 24 del 13 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 36 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ing. Alessandro Santuari, Sindaco del Comune di Baselga di Pinè domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale – cod. fisc. 00146270228, a ciò autorizzato ai sensi dell'art 28 dello Statuto Comunale;

considerato che sul territorio del Comune di Pergine Valsugana sono presenti tre nidi d'infanzia comunali, dei quali uno gestito direttamente dal Comune e due la cui conduzione è stata affidata ad una cooperativa privata;

rilevato che sia per la posizione strategica del Comune di Pergine Valsugana che per le possibilità di lavoro presenti in loco molte famiglie del Comprensorio dell'Alta Valsugana gravitano sul territorio comunale e possono trarre beneficio dalla possibilità di fruire del servizio di nido d'infanzia;

considerato che l'estensione dell'area di utenza del servizio di nido d'infanzia ai Comuni limitrofi è operativa dal 2003 e che la fruizione del servizio da parte delle famiglie residenti nei Comuni convenzionati è stata costante;

vista la nota del Comune di Baselga di Pinè con la quale si esprime interesse all'adesione alla convenzione per consentire la fruizione del servizio di nido d'infanzia ai bambini del Comune medesimo;

preso atto che la gestione operativa della presente convenzione spetta all'Azienda Speciale Infanzia e Famiglia G.B. CHIMELLI (in sigla ASIF CHIMELLI), come si evince dal contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana e ASIF CHIMELLI, approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione viene stipulata fra il Comune di Pergine Valsugana ed il Comune di Baselga di Pinè al fine di estendere ai residenti nel Comune di Baselga di Pinè, di seguito chiamato Comune convenzionato, la possibilità di usufruire del servizio di nido d'infanzia presso i nidi d'infanzia del Comune di Pergine Valsugana per un numero massimo di n. 2 bambini.

Sono ammesse le richieste dei residenti del Comune di Baselga di Pinè qualora siano integralmente soddisfatte le richieste di ammissione dei residenti del Comune di Pergine Valsugana e rimangano ancora posti liberi a disposizione.

Potranno essere accolte anche domande in sovrannumero, previo accordo fra le due amministrazioni, qualora siano integralmente soddisfatte le richieste di ammissione dei residenti del Comune di Pergine Valsugana e rimangano ancora posti liberi a disposizione.

Il Comune convenzionato è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni della presente convenzione e non può applicare procedure diverse da quelle in essa contenute.

Art. 2 Ammissione e frequenza al nido d'infanzia

Le domande di ammissione al nido d'infanzia sono presentate dall'esercente la potestà sul bambino ad ASIF CHIMELLI, che stila una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Pergine Valsugana.

Le ammissioni avvengono in conformità al citato Regolamento.

ASIF CHIMELLI comunica tempestivamente al Comune convenzionato l'iscrizione e l'ammissione di bambini ivi residenti, nonché le eventuali rinunce o ritiri e comunque ogni variazione delle modalità di fruizione del servizio.

L'accettazione della domanda comporta l'obbligo per l'utente di rispettare il Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Pergine Valsugana.

Gli utenti residenti nel Comune convenzionato partecipano alla gestione del nido d'infanzia nelle forme previste dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento per la gestione degli asili nido comunali.

ASIF CHIMELLI, su richiesta scritta del Comune convenzionato, è tenuta a dimettere dal servizio gli utenti in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento di gestione.

Art. 3 Corrispettivo per la fruizione del servizio

Il Comune convenzionato, corrisponde ad ASIF CHIMELLI per ogni singolo utente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, una quota mensile pari al costo mensile medio del servizio per bambino che rimane in carico al Comune di Pergine Valsugana. Per il servizio a tempo pieno tale costo è determinato annualmente applicando al costo complessivo del servizio relativo all'anno solare precedente (comprese le spese d'ufficio pro quota), rapportato alla media giornaliera di bambini ammessi a tempo pieno e a 11 mensilità, la percentuale di tale costo imputabile al Comune di Pergine Valsugana, calcolata non considerando le rette versate dagli utenti. Il costo per il servizio in regime di part time è determinato nella misura di 2/3 del costo per il tempo pieno.

Il Comune convenzionato provvede alla riscossione delle rette nei confronti dell'utente secondo modalità stabilite autonomamente.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Pergine Valsugana e di ASIF CHIMELLI.

In caso di frequenza di bambini portatori di handicap sarà addebitata al Comune convenzionato la eventuale spesa aggiuntiva relativa all'assegnazione dell'educatore d'appoggio, al netto del relativo contributo provinciale.

Art. 4 Informazione

In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF CHIMELLI sono tenuti, a richiesta del Comune interessato, a fornire le informazioni e copia degli atti di cui è in possesso riguardanti l'amministrazione e la gestione dell'asilo nido.

Art. 5 Durata

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31.08.2024, fatta salva la possibilità per ognuna delle parti di darne disdetta con lettera raccomandata entro il mese di febbraio di ogni anno a valere per l'anno educativo successivo. Viene comunque garantita la continuità pedagogica del servizio, disponendosi l'ultrattività della presente convenzione fino al mantenimento del bambino al servizio. Non è in ogni caso consentita l'ammissione di bambini residenti nel Comune convenzionato nel periodo successivo alla presentazione da parte dello stesso di formale disdetta alla presente convenzione. Eventuali modifiche apportate al Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Pergine Valsugana, che incidano sul contenuto della presente convenzione, comporteranno l'automatico adeguamento della stessa alle nuove disposizioni regolamentari. L'introduzione di modifiche regolamentari significative può rappresentare giusta causa di recesso dalla presente convenzione.

Art. 6 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Comune convenzionato.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, ed è soggetto a registrazione solo

in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R.

26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Roberto Oss Emer

IL SINDACO DEL COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Ing. Alessandro Santuari